

**DETERMINAZIONE N. DPC025/237****DEL 26 SETTEMBRE 2022****DPC - DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE**

DPC025 - Servizio Politica Energetica, e Risorse del territorio DPC025003

- Ufficio Autorizzazione Emissioni – A.U.A. PE - CH

Corso Vittorio Emanuele n. 301 – 65122 Pescara

Tel. 085 7672581 – 7672560

dpc025@pec.regione.abruzzo.it

**Gli estremi della protocollazione regionale
sono contenuti nell'allegato file con prefisso "BarCode"**

Al

Servizio Gestione Rifiuti

dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Art. 208 – D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Procedimento per adozione Autorizzazione Unica Ambientale - Impresa SLIM S.r.l., P.IVA 01792330662 - Stabilimento con sede in Via Mascagni n. 14 nel Comune di Montesilvano (PE) – esercente attività di “Produzione delle miscele di conglomerato bituminoso e di recupero dei rifiuti non pericolosi di matrice inerte”.
Determinazione di assenso al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Dati di riferimento:

Impresa	SLIM S.r.l.
P.IVA	06555751210
Stabilimento	Via Mascagni n. 14 – Montesilvano (PE)
Sede Legale	Via Messina, 7 – Pescara (PE)
Latitudine	42° 29' 11,07 N
Longitudine	14° 6' 43,71 E
Dati catastali	Foglio n. 19 Particelle nn. 435, 434, 427, 428, 421, 420, 414, 413, 407, 406, 485, 484, 482, 480, 478 e 290 parziale
Legale Rappresentante	Alessio Perilli
Attività principale	“Produzione delle miscele di conglomerato bituminoso e di recupero dei rifiuti non pericolosi di matrice inerte”.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE la Ditta Slim S.r.l. con sede Legale in Pescara (PE), Via Messina, 7 - P. IVA n. 06555751210, con istanza inoltrata in data 17/03/2022 al Servizio regionale DPC026 Servizio Gestione Rifiuti, chiedeva la “modifica sostanziale all'autorizzazione unica rilasciata dal DPC026 con provvedimento DPC026/278 del 30/10/2018;

CHE, con nota prot. n. 0121242/22 del 28.03.2022 il DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti - ha convocato la CdS, ex Art. 14-bis della L.241.1990, per la Ditta in oggetto e ha richiesto il Parere dello scrivente Servizio;

VISTI i Documenti Progettuali pubblicati sul sito Regionale all'indirizzo <https://www.regione.abruzzo.it/content/autorizzazione-unica-art-208>;

PRESO ATTO della Documentazione integrativa prodotta dalla Ditta e acquisita agli atti dello scrivente ufficio;

VISTA la Determinazione n. DPC/DA21/36 del 19/03/2015 con la quale la Ditta in oggetto è stata autorizzata al Recupero dei Rifiuti EER 170302 (miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01), mediante

le Operazioni R13/ R5, per una capacità annua di trattamento pari a 14.700 t ed una capacità massima istantanea di 70 t;

TENUTO CONTO della Determinazione n. DPC026/278 del 30/10/2018 - Presa d'atto della variante non sostanziale alla D.D. n. DPC/DA21/36 del 19/03/2015 - con integrazione di aspetti tecnici relativi alla gestione degli scarichi idrici e delle emissioni in atmosfera;

CONSIDERATO il Giudizio n. 3584 del 16/12/2021 del CCR-VIA - Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale – che esprime Giudizio favorevole all'esclusione dalla procedura di VIA.

VISTO il parere tecnico favorevole dell'ARTA Abruzzo Distretto Provinciale di Chieti acquisito dallo scrivente servizio in data 07/04/2022 prot. n. 0138397/22, alla VARIANTE SOSTANZIALE all'AUTORIZZAZIONE REGIONALE, rilasciata con D.D. n. DPC/DA21/36 del 19.03.2015 alla Ditta "SLIM SRL", per la realizzazione e gestione dell'Ampliamento della superficie, dell'integrazione dei Codici EER e dell'aumento della Potenzialità dell'Impianto esistente per il trattamento di Rifiuti non pericolosi, in Via Mascagni n. 14 nel Comune di Montesilvano (PE), con le seguenti prescrizioni relative alle Emissioni in Atmosfera:

PRESCRIZIONI GESTIONALI PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA

EMISSIONI DIFFUSE

- Le emissioni diffuse in atmosfera, relative alle varie fasi di trattamento, stoccaggio e movimentazione di rifiuti e materie prime seconde prodotte, dovranno essere opportunamente tutelate da idonei sistemi di contenimento delle polveri. A tale scopo possono risultare utili le indicazioni date dall'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Nello specifico, per le fasi di:

⇒ *Manipolazione e trattamento di sostanze polverulenti.*

Le macchine, le apparecchiature e le altre attrezzature, usate per la preparazione o produzione di sostanze polverulenti dovranno essere, ove possibile dal punto di vista tecnico ed impiantistico, incapsulate.

In alternativa all'incapsulamento, potrà essere utilizzato, un sistema di nebulizzazione d'acqua. Gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti, in tal caso, nei punti di introduzione, estrazione e trasferimento del materiale.

Il sistema adottato per il contenimento delle emissioni polverulenti, dovrà, in ogni caso, garantire un contenimento adeguato della polverosità.

⇒ *Trasporto, carico e scarico delle sostanze polverulenti.*

Per il trasporto di sostanze polverulenti dovranno essere utilizzati dispositivi chiusi.

L'altezza di caduta dei materiali dovrà essere mantenuta adeguata. Qualora ciò non fosse possibile, dovranno essere previsti sistemi alternativi atti a limitare la diffusione di polveri (ad es. nebulizzazione d'acqua).

Le strade ed i piazzali dovranno essere tenuti puliti da materiali polverulenti e realizzati in modo tale da non dare sollevamento di polveri a seguito di passaggi di veicoli (es. umidificazione costante, asfaltatura manutenzione).

⇒ *Operazioni di magazzinaggio di materiali polverulenti*

Dovranno essere messe in atto misure (es. copertura o inumidimento dei cumuli, piantagioni e barriere frangivento) al fine di minimizzare la polverosità ambientale derivante dalle operazioni di magazzinaggio di materiali polverulenti.

La barriera vegetale perimetrale dovrà risultare sempre idonea ad ostacolare la diffusione delle polveri e dovranno essere costantemente effettuate l'irrigazione, la fertilizzazione, la potatura sanitaria e la manutenzione ordinaria, con sostituzione delle fallanze di anno in anno.

Ed ancora:

⇒ Dovrà essere installato un contatore d'acqua sulla linea di umidificazione.

⇒ Dovrà essere annotato sul Registro delle manutenzioni il consumo dei quantitativi di acqua impiegata per l'abbattimento delle emissioni diffuse attraverso il sistema di nebulizzazione.

EMISSIONI CONVOGLIATE

- Le Emissioni convogliate in Atmosfera, provenienti dalle Attività lavorative svolte dalla Ditta, dovranno avere le caratteristiche descritte sul QUADRO RIASSUNTIVO delle EMISSIONI (QRE datato 06.04.2022 e costituito da n. 1 pagina), presentato a corredo dell'Istanza di Variante Sostanziale dell'A.U. vigente e acquisito ai Ns. atti col Prot. n. n. 17073.2022 del 08.04.2022.
- L'autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera deve essere concessa limitatamente alla quantità e alla tipologia delle sostanze inquinanti relative al Punto di Emissione convogliato riportato nel QRE.
- I valori limite di emissione fissati nel QRE dovranno rappresentare la massima concentrazione ed il massimo quantitativo in peso di sostanze che potranno essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli Impianti considerati.
- L'esercizio e la manutenzione degli Impianti dovranno essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto di tali limiti di emissione.
- Si propongono le ulteriori seguenti prescrizioni per il Punto di Emissione E1:
 - ✓ La Ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli Impianti, dovrà darne comunicazione all'Autorità competente, al Comune e allo scrivente Distretto.
 - ✓ Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla messa in esercizio degli stessi.
 - ✓ Dalla data di messa a regime dovrà decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli Impianti autorizzati.
 - ✓ Il ciclo di campionamento (almeno n. 2 campionamenti in date non consecutive) dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attività.
 - ✓ Gli esiti delle rilevazioni analitiche dovranno essere presentati, entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli Impianti, alla Autorità competente, al Comune e allo scrivente Distretto.
 - ✓ Le verifiche successive dovranno essere eseguite con cadenza semestrale a partire dalla data di messa a regime degli Impianti.
 - ✓ La data degli autocontrolli semestrali dovrà essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo allo scrivente Distretto.
 - ✓ I risultati analitici degli autocontrolli semestrali dovranno essere trasmessi allo scrivente Distretto entro 10 giorni dall'acquisizione della loro refertazione.
 - ✓ La metodica di campionamento e di analisi dovrà seguire il dettato delle Norme UNI nella loro versione costantemente aggiornata.
 - ✓ Il Punto di Emissione dovrà essere numerato ed identificato univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo.
 - ✓ I punti di prelievo dovranno essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare, preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di omogeneità del flusso, come richiamato nella norma UNI EN 15259:2008, necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo dovrà rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento, ovvero almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità.
 - ✓ I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di Sicurezza ed Igiene del Lavoro (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche).
 - ✓ L'Azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opera il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

- ✓ L'azienda dovrà garantire l'adeguatezza di postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro dovranno consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro dovrà essere ben definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (es. passerelle, ecc.) dovranno essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di Legge. Le zone non calpestabili dovranno essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota dovranno essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno.
- Per il Punto di Emissione E2:
 - ✓ Dovrà essere sempre assicurata la presenza di una targa metallica o altro sistema indelebile, in corrispondenza del camino, con indicazione del Punto di Emissione come da QRE autorizzato.
 - ✓ La Ditta è tenuta ad esibire, in qualsiasi momento e a qualunque Ente di controllo che ne dovesse far richiesta, la Scheda Tecnica della Caldaia corrispondente a tale Punto di Emissione.
- Per le Emissioni Odorigene:
 - ✓ I sistemi proposti dalla Ditta per l'abbattimento delle emissioni odorigene, dovranno, in ogni caso e costantemente, garantire un loro contenimento.
 - ✓ In caso di segnalate criticità, dovrà essere predisposto ed effettuato dalla Ditta un monitoraggio per rilevare la dispersione odorigena nell'area circostante l'Insediamento produttivo e dovranno essere adottate ulteriori soluzioni tecniche mitigatrici, oltre quelle riportate a pag. 2/3 della Nota integrativa datata 06.04.2022 che dovranno essere applicate sempre e a priori.

CONSIDERATO

- **CHE** ai sensi della D.G.R. 574/2016 e ss. mm. ed ii, la disciplina e il controllo delle emissioni in atmosfera sono di competenza del Servizio Politica Energetica, e Risorse del Territorio afferente al Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione Abruzzo;
- **CHE**, la Ditta proponente è tenuta a contenere le emissioni nei limiti imposti dalla normativa vigente;
- **CHE**, l'autorizzazione rilasciata dovrà stabilire ai sensi del comma 3, dell'Art. 4, della L.R. 23 del 17 luglio 2007, recante "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico dell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo", il termine entro il quale sono comunicati al Comune i dati relativi alle emissioni sonore rilevate in un periodo non superiore a 90 giorni dall'inizio dell'attività e contenuti in un'apposita relazione, cosiddetta "Collaudo Acustico", redatta da un tecnico competente in acustica ambientale;
- **CHE**, la Ditta dovrà provvedere a mantenere una buona funzionalità dell'impianto di abbattimento delle polveri diffuse;
- **CHE**, la data, l'orario e il risultato dei controlli sulle caratteristiche di funzionamento dell'impianto, dovranno essere registrate e a disposizione degli organi di controllo competenti;
- **CHE**, la Ditta dovrà valutare il rischio delle attività e prevedere tutti gli accorgimenti necessari per la salute e sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e ss. mm. ed ii.,

RITENUTO di poter autorizzare alle emissioni in atmosfera la Ditta Slim S.r.l., legale rappresentante Sig. Alessio Perilli - P.IVA 06555751210 - con sede in Via Messina, 7 Pescara (PE) – esercente attività di "Produzione delle miscele di conglomerato bituminoso e di recupero dei rifiuti non pericolosi di matrice inerte" – stabilimento sito in Via Mascagni n. 14 – Montesilvano (PE);

VISTE le indicazioni di cui al giudizio CCR-VIA;

ATTESTATA

- la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;
- l'assenza di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., per tutto quanto riportato in narrativa di dover procedere;

VISTI:

- il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006;
- il Decreto Legislativo n. 128 del 29/06/2010;
- la Legge 07 agosto 1990, n. 241;
- il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010;
- il vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Abruzzo;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 517 del 25 Maggio 2007;
- la Legge Regionale 20 ottobre 2015, n. 32;
- la Delibera di Giunta Regionale 4 marzo 2016, n. 144;
- la Delibera di Giunta Regionale 812/2016;
- la L.R. 14.09.1999 n. 77, art. 5, comma 2, lettera a);
- la Delibera di Giunta Regionale 265/2018;

ESPRIME

la propria determinazione di assenso

Al rilascio dell'**autorizzazione alle emissioni in atmosfera** in favore della **Ditta Slim S.r.l.**, ai sensi dell'Art. 269 del D.Lgs. 152/2006 legale rappresentante Sig. Alessio Perilli P.IVA 06555751210 con sede in Via Messina, 7 Pescara (PE) – esercente attività di “Produzione di miscele conglomerato bituminoso – recupero rifiuti” – stabilimento sito in Via Mascagni n. 14 – Montesilvano (PE)

DETERMINA che l'autorizzazione è concessa

1. Limitatamente alla quantità e alla tipologia delle sostanze inquinanti da intendersi come limite massimo ammissibile per le sostanze dichiarate e riportate nel Q.R.E. datato 06/04/2022 allegato al parere ARTA - Distretto di Provinciale di Chieti acquisito dallo scrivente servizio in data 07/04/2022 prot. n. 0138397/22;
2. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel citato parere ARTA - Distretto di Provinciale di Chieti acquisito dallo scrivente servizio in data 07/04/2022 prot. n. 0138397/22 e a quanto già assentito nell'A.U. DPC026/278 del 30/10/2018;
 - 2.1. Per i Punti di emissione E1 ed E2:
 - 2.1.1. Dovranno essere eseguiti n. 2 autocontrolli in marcia controllata
 - 2.1.2. Il tempo massimo intercorrente tra la data di messa in esercizio e messa a regime: 5 gg;
 - 2.1.3. La durata del periodo continuativo di marcia controllata pari a 15 gg;
 - 2.1.4. Il tempo massimo per la comunicazione degli esiti degli autocontrolli eseguiti in marcia controllata: 60 gg
 - 2.2. Per tutti i punti di emissioni dovranno essere rispettati i limiti riportati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni datato 06/04/2022;
 - 2.3. Le attività di manutenzione degli impianti di abbattimento dovranno avere una frequenza tale da garantire l'efficace funzionamento degli stessi e comunque almeno semestrale
 - 2.4. Tutti i punti di campionamento dovranno essere resi e mantenuti accessibili in sicurezza e realizzati in accordo con la normativa tecnica vigente (UNI EN 15259: 2008 - Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione);
 - 2.5. Gli autocontrolli dovranno essere eseguiti utilizzando le seguenti metodiche:

Parametro	Metodica
<i>Temperatura</i>	<i>UNI EN ISO 16911-1:2013</i>
<i>Velocità e portata</i>	<i>UNI EN ISO 16911-1:2013; 14790:2017</i>
<i>Polveri totali</i>	<i>UNI EN 13284-1:2017</i>

CO	UNI EN 15058:2006
Nox	UNI EN 14792:2017
Acido Nitrico / Acido Fosforico	NIOSH 7903:94 / DM 25.08.2000
SOV	UNI EN 13649:2015
NaOH	NIOSH 7401
Ferro, Cromo, Nichel	UNI EN 14385

2.6. Le modalità e la registrazione dei controlli analitici e delle manutenzioni sugli impianti di abbattimento dovranno essere conformi a quanto previsto dall'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e dalla D.G.R. 517/2007.

3. Con l'obbligo per il gestore di

- 3.1. Adottare tutte le misure necessarie per il contenimento delle emissioni diffuse e non, per la tutela della qualità dell'aria, nonché tutte le misure atte ad evitare molestie olfattive, in linea con le migliori tecnologie disponibili. Nell'esercizio dell'attività la Impresa dovrà provvedere alla verifica delle emissioni odorigene secondo la definizione di cui al novellato art. 268, comma 1, lettera f-bis) del D.lgs. 152/2006 e procedere, nel caso fosse necessario, alla richiesta dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 269 – 272-bis dello stesso D.lgs. 152/2006, utilizzando le metodiche riportate nella delibera 38/2018 del SNPA.
- 3.2. Adeguarsi automaticamente a eventuali nuovi limiti di legge, qualora più restrittivi, in merito alle emissioni in atmosfera;
- 3.3. Non utilizzare, per tutte le operazioni di abbattimento delle polveri (bagnatura, nebulizzazione etc), acqua proveniente dal sistema di raccolta delle acque di prima pioggia ancorché trattate in mancanza di specificata autorizzazione al riutilizzo rilasciata dall'autorità competente;
- 3.4. Annotare su apposito **Registro degli Autocontrolli**, vidimato, tale registro deve essere tenuto a disposizione degli organi di controllo, unitamente agli esiti degli autocontrolli previsti;
- 3.5. Effettuare manutenzioni ordinarie degli impianti di abbattimento delle emissioni con frequenza tale da garantire l'efficace funzionamento degli stessi e comunque almeno semestrale;
- 3.6. Annotare su apposito **Registro delle Manutenzioni**, vidimato, le operazioni di manutenzione e le eventuali sostituzioni dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti. Tale registro deve essere tenuto a disposizione degli organi di controllo, con allegati i certificati analitici cui si fa riferimento;
- 3.7. Eseguire tutte le opere eventualmente necessarie per consentire gli accessi, le ispezioni e le operazioni di prelievo nei punti di emissione. In particolare tutti i punti di emissione significativi devono essere dotati di opere di presa per il prelievo degli inquinanti e resi accessibili, con possibilità di appoggio per strumentazione ed operatori, rispettando criteri di sicurezza, in modo da consentire il controllo immediato in qualsivoglia camino, qualora gli organi preposti lo dispongano;
- 3.8. Utilizzare per la verifica delle emissioni, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento-analisi e valutazione, i metodi di prelievo ed analisi di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006, *Allegato VI alla Parte Quinta*, e dalla DGR 517/2007; nello specifico gli autocontrolli dovranno essere eseguiti utilizzando, salvo eventuali aggiornamenti, le metodiche indicate dall'ARTA nel proprio parere. Per gli inquinanti di cui non sono riportate le metodiche è necessario far riferimento alle norme UNI o di Organismi internazionali accreditati;
- 3.9. Comunicare ogni difformità degli impianti o dello stabilimento alla Regione Abruzzo, al Comune competente per territorio, al Distretto Provinciale A.R.T.A. Abruzzo Dipartimento di Chieti e al Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica, della A.S.L. di Pescara, secondo quanto previsto dall'art. 271 comma 14 del D.Lgs. 152/06.
- 3.10. Comunicare ogni variazione relativa all'impianto all'autorità competente ai sensi dell'art 6 del DPR 59/2013;
- 3.11. Rispettare quanto previsto dall'art. 271 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii e in particolare,
 - 3.11.1. **Ogni cinque anni**, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze previste dal comma 7-bis sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, inviano all'autorità competente una relazione con

la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

3.11.2. *in caso di sostanze o miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel comma 7-bis, dell'art 271, del D.lgs. 152/2006 a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore deve presentare, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione di adeguamento, allegando alla stessa domanda la relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.*

4. Precisa infine

4.1. Che ogni variazione della titolarità del presente atto di autorizzazione alle emissioni in atmosfera deve essere richiesta come segue (D.Lgs. Art. 269 comma 11-bis e 11-ter):

4.1.1. La variazione del gestore dello stabilimento è comunicata dal nuovo gestore all'autorità competente entro dieci giorni dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal contratto o dall'atto che la produce. L'aggiornamento dell'autorizzazione ha effetto dalla suddetta data. La presente procedura non si applica se, congiuntamente alla variazione del gestore, è effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento (Art. 269 c. 11-bis);

4.1.2. In caso di trasferimento di una parte di uno stabilimento il gestore cessionario richiede il rilascio dell'autorizzazione per la parte trasferita. L'autorizzazione applica la classificazione di cui all'articolo 268, comma 1, lettere i), i-bis), i-ter), corrispondente a quella dello stabilimento oggetto di parziale trasferimento. L'autorità competente procede altresì all'aggiornamento dell'autorizzazione della parte di stabilimento che rimane sotto la gestione del gestore cedente, sulla base di una apposita comunicazione di modifica non sostanziale da parte di quest'ultimo. (Art. 269 C. 11-ter);

4.2. Ai sensi del comma 6 dell'art 269 al Decreto Legislativo n. 152/06 l'autorità competente per il controllo, entro 6 mesi dalla data di messa a regime dell'impianto, provvederà ad effettuare un controllo al fine di accertare il rispetto dell'autorizzazione;

4.3. Il mancato rispetto di quanto altro prescritto con il presente atto o delle ulteriori prescrizioni contenute anche in successive leggi, comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 278 (Poteri di ordinanza) del D.Lgs. 152/06, fatta salva l'eventuale applicazione di sanzioni di carattere penale e/o amministrativa previste dall'art. 279 del suddetto Decreto o da altre norme se ed in quanto applicabili;

4.4. L'Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione procederà:

4.4.1. Alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;

4.4.2. Alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata con il presente atto, per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;

4.4.3. Alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente;

4.5. La presente autorizzazione ha la durata dell'autorizzazione unica ambientale e decorre dal rilascio da parte dello SUAP *ratione loci*;

4.6. Per quanto altro non detto con la presente disposizione, si fa riferimento alle norme previste dal D.Lgs. n. 152/06, nonché ogni altra normativa vigente in tema di tutela dell'ambiente.

5. Sono fatti salvi i diritti di terzi e specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265 ed ogni altra successiva manifestazione di volontà;

L'ISTRUTTORE

Dott. Enrico Avetti

Firmato elettronicamente

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Enzo Franco De Vincentiis

Firmato elettronicamente

IL DIRIGENTE

Dott. Dario CIAMPONI

Firmato elettronicamente

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC A28588CBA9601BF67086791A14D6DE5038428751B002664284CD59CD4E066E56

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: DARIO CIAMPONI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Posta in partenza
Numero protocollo 0349245/22
Data protocollo 27/09/2022

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RAPOQPW-118760

PASSWORD LIWZA

DATA SCADENZA Senza scadenza

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

